



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 25 novembre 2025

PROCESSO PENALE: ILLEGITTIMO NON CONSENTIRE AL
MEDICO IMPUTATO DI CHIEDERE LA CITAZIONE IN GIUDIZIO
DELL'ASSICURATORE DELLA STRUTTURA SANITARIA O
SOCIOSANITARIA PER I CASI DI RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE
DALLA LEGGE GELLI-BIANCO

È illegittimo l'articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall'articolo 10 della legge numero 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco). Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la [sentenza numero 170](#), depositata oggi.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Verona, sezione penale, in un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico, che aveva chiesto di poter citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio.

Il giudice rimettente aveva ritenuto che la norma censurata violasse l'articolo 3 della Costituzione, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato assoggettato all'azione risarcitoria nel processo penale, al quale è precluso ottenere la citazione dell'assicuratore della struttura come responsabile civile, ed il convenuto che al contrario con la stessa azione in sede civile può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i propri precedenti (sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022), con i quali era già stata riconosciuta la possibilità per l'imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell'assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall'attività venatoria.

Anche nel settore sanitario – ha osservato la Corte – l'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge numero 24 del 2017 svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, del resto, di una misura che mira anche a contrastare la dannosa dinamica della medicina difensiva.

Impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice – ha concluso la pronuncia – determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell'articolo 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

La decisione, per ragioni di coerenza sistematica, dichiara inoltre l'illegittimità conseguenziale dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge numero 24 del 2017, relativa ai medici che esercitano l'attività in regime libero-professionale. Anche in questo caso, infatti, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un'analogia funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato.

Roma, 25 novembre 2025